

Decreto del Consiglio federale concernente la pubblicazione di due disposti del regolamento delle radiocomunicazioni

784.403

del 29 aprile 1970

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 del decreto federale del 20 dicembre 1966¹⁾ che approva la convenzione internazionale delle telecomunicazioni ed il protocollo addizionale facoltativo concernente il regolamento delle controversie;

considerando che il regolamento delle radiocomunicazioni dei 21 dicembre 1959²⁾ completa la predetta convenzione del 12 novembre 1965³⁾ giusta gli articoli 15 e 22 di quest'ultima,

decreta:

1. I numeri 422 e 725 del regolamento delle radiocomunicazioni sono inseriti nella *Raccolta delle leggi federali*.
2. I numeri predetti hanno il seguente tenore:
 - n. 422 § 1 (1) È vietato l'impianto e l'esercizio di stazioni emittenti (radio o televisione) a bordo di navi, d'aeromobili o di qualsiasi altro oggetto galleggiante o aeroportato fuori dei territori nazionali.
 - n. 725 § 1 (1) Nessuna stazione emittente può essere impiantata od esercitata da persone singole od aziende qualsiasi senza una licenza rilasciata dal Governo del Paese alla cui giurisdizione essa appartiene.

RU 1970 576

¹⁾ RU 1968 1321

²⁾ Non pubblicato nella RU.

³⁾ [RU 1968 1322, 1973 2019. RU 1976 994 art. 48]. Alle disp. citate corrispondono ora gli art. 44 e 82 della convenzione del 25 ott. 1973 (RU 1976 994) e gli art. 44 e 83 della convenzione del 6 nov. 1982 (RS 0.784.16).

784.403
